#### STATUTO

#### ART. 1 - Denominazione

È costituita, nello spirito e rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e della legislazione vigente, l'Associazione, culturale, sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "Elefante Bianco". L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, sociale, sportivo dilettantistico, di ricerca etica e spirituale.

#### ART. 2 Regolamenti

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

#### ART. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Basiano (Milano) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie in altre città d'Italia o all'estero con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

#### ART. 4 - Durata - Logo

La durata dell'Associazione decade all'anno 2033 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci. L'associazione si avvale di un logo, che raffigura graficamente la testa di un elefante e una stella, in bianco su campo nero, inscritti in un cerchio circondato dalla dicitura: officine olistiche www.elefantebianco.org.

# ART. 5 - Scopi

L'associazione ha finalità di carattere culturale, sociale, sportivo dilettantistico, di ricerca etica e spirituale per favorire nell'individuo la ricerca della consapevolezza attraverso la conoscenza di sé, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia dell'ambiente in cui vive. L'Associazione si propone di favorire lo sviluppo e l'apprendimento socio - educativo, attraverso corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica, permanente e continua, trattamenti rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; promuovere la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante: attuare lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline Bio Naturali, Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Taiji Quan, Qi Gong, Reiki, Yoga, Shiatsu, Ayurveda, Craniosacrale, Tecniche Vibrazionali, Teatro Emozionale, Bioenergetica Meditazione, e le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013. L'Associazione si prefigge lo

3 3

A strong of

pag. 3 di 12

scopo di fornire ai soci strumenti volti alla formazione, con uno spettro che abbraccia aree tematiche e discipline molto diversificate, distribuite in cinque macroaree (sport e benessere, crescita personale, sviluppo emotivo /cognitivo, ricerca spirituale, sperimentazione e formazione artistica e artigianale, ricerca spirituale.

#### ART. 6 - Attività

L'associazione si propone in funzione dei propri scopi sociali prevalenti di poter aderire ai sensi della Legge n.383 del 07-12-2000, D.Lgs. 460/97, dell'art. 90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, conformi alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, volontariato e sportivo dilettantistico. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può realizzare le seguenti attività sia presso la propria sede che in altre sedi di volta in volta individuate:

- a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione.
- b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado.
- c) Realizzare iniziative nel settore dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico e audiovisivo;
- g) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- h) Organizzare e gestire o sostenere, strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione della cultura e la promozione sociale e sportiva;

L'Associazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato e accogliente dedicato al libero incontro e alla promozione di occasioni di confronti interpersonali;

 i) Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; B

- Z-

on on the

 Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

#### ART. 7 - SOCI

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti i soci ammessi, aventi la maggiore età, partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie, ai sensi dell'Art.148,art.4 del TUIR. Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l'anno in corso con decorrenza gennaio /dicembre di ogni annualità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza annuale, qualora il socio non rinnovi l'adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci. Sulla domanda di ammissione decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono: Fondatori - Ordinari: Volontari, Atleti, Non Atleti, Affiliati Aggregati Onorari - Sostenitori.

Soci Fondatori - Sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

#### Soci Ordinari si distinguono in:

Volontari - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Atleti - Sono coloro che praticano attività sportive

Non Atleti - Sono coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Soci Affiliati Aggregati - sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'associazione al fine di partecipare alle singole attività da essa promosse. Essi sono tenuti al versamento di una guota contributiva che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività didattiche e sociali.

Soci Onorari - Sono Soci Onorari gli ex presidenti di Elefante Bianco, le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

pag. 5 dl 12

Soci Sostenitori - Sono coloro che, condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

# ART. 8 - Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Recesso volontario;
- c) Morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) Espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

# d) Decesso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa

#### ART. 9 - Diritti e doveri dei Soci

- 1 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
- 2 I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione.
- 3 I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.
- 4 Previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soci che prestano la loro opera professionale o dipendente, qualora dovessero essere retribuiti per la realizzazione delle attività associative previste all'art.6 in modo prevalentemente gratuito, detta prestazione non potrà mai essere considerata, proprio in ragione delle funzioni e dell'aspetto associativo, di carattere professionale o di lavoro subordinato.
- 5 I soci devono versare nei termini la quota sociale.
- 6 I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

# ART. 10 - Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice-Presidente;
- e. Il Collegio dei Probiviri

3

S BUMB

A N

# f. Il Collegio Sindacale (se nominato)

# ART. 11 - Assemblea

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.
- 3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 gg. giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.
- 4 L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.
- 5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

# ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

# 1- L'Assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
- e) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- g) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- h) delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### 2 - L'Assemblea in sessione straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla legge o allo statuto.

3

9 9 M

AIMO AIMO



pag. 7 di 12

- 3 L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
- 4 Spetta al Presidente dell'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe.

#### ART. 13 - Validità dell'Assemblea

- 1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2 Ogni Socio ha diritto a un voto e può portare una delega.
- 3- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4 L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.
- 5 L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
- 6 Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### ART. 14 – Il Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 componenti a un massimo di 7, nominati dall'Assemblea dei soci.
- 2 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.
- 4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituir-li nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, se ciò non è possibile, per cooptazione, sottoponendo la nomina all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 5 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
- 6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del C.D.

J — —

If con male

7 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

# ART. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.
- nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico
- 2 Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### ART, 16 II Presidente

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
  Espleta i seguenti compiti;
- ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- dispone dei fondi dell'associazione.
- 2- Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

# ART. 17 - Il Vice-Presidente

- 1- Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
- 2- Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

À

2-

- Ann Ch

No.

# ART.18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo che giudica e delibera sulle controversie interne all'Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni. La sanzione da applicare può essere suggerita dall'organo richiedente, tuttavia il Collegio dei Probiviri delibererà con motivazione propria a suo insindacabile giudizio. Qualora esso sia nominato, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tra i membri effettivi sarà scelto un Presidente. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

#### ART. 19 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo revisionale dell'Associazione, questo viene nominato se obbligatorio per legge o se viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora venga nominato questi deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci ordinari. Esso vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale regolamento interno, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sulla adeguatezza delle strutture organizzative della associazione. I membri del Collegio Sindacale assistono all'Assemblea e alle riunioni del C.D., per determinate delibere di natura tecnica può essere richiesto il proprio parere. Il Collegio Sindacale rimane in carica quattro esercizi e può essere rieleggibile.

#### ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell'Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell'Associazione stessa potranno essere costituite da:

- a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all'art. 6);
- c) proventi derivanti dall'uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali.
- d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione:
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili e immobili:
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Ŕ

-5

Hamp De 3

#### ART. 21 - Bilancio

- I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 120 gg dalla chiusura dell'esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.

# ART, 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale.

# ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi;
- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  b)impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- 2 In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con oggetto simile. o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;

# ART. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo senza scopo di lucro.

À

-5

of sing of

Milano, Giovedì 22 Gennaio 2015

Il Consiglio Direttivo

Bruno Banone - Presidente

Michele Marzulli - Vicepresidente



Alessandra Maria Rosa D'Agostino - Segretario / Tesoriere Resolver ar alcology

Il Collegio dei Probiviri

Pierpaolo Urbano - Presidente

Franço Bozza - Membro Effettivo

Giuliano Gianotti - Membro Effettivo